



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 ottobre 2012 (05.11)
(OR. en)**

15428/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0172 (COD)**

**CODEC 2477
AGRILEG 152
SEMENCES 10
FORETS 72
PE 474**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 22 - 23 ottobre 2012)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto, il relatore Paolo DE CASTRO (S&D - IT) ha presentato una relazione che raccomanda che il Parlamento europeo adotti la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione. Ciò era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 23 ottobre 2012, la plenaria ha adottato la relazione ed ha ripreso senza modifiche la proposta della Commissione. Ciò costituisce la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e rispecchia quanto convenuto in precedenza tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvarla. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

Il testo della proposta di decisione e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

P7_TA-PROV(2012)0367

Materiali forestali di moltiplicazione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – 2012/0172(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0355),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0175/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - vista l'opinione del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 settembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0277/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P7_TC1-COD(2012)0172

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. .../2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria 'qualificati' e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,
considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi³, stabilisce le condizioni di importazione nell'Unione dei materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati", prodotti in un paese terzo di cui all'allegato I di tale decisione.

¹ Parere del 18 settembre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012.

³ GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83.

- (2) Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti prevedono un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime.
- (3) Secondo tali norme, i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base dovrebbero rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale (sistema OCSE per sementi e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime appartenenti alle categorie 'identificati alla fonte', 'selezionati' e 'qualificati' siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali.

- (4) Da un esame di tali norme in relazione alla categoria 'qualificati' è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione¹. Inoltre, fatta eccezione per le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime della nuova categoria 'qualificati' di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alla categoria 'qualificati' in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime.

¹ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

- (5) Per quanto concerne i materiali della categoria 'qualificati', tali condizioni dovrebbero comprendere la fornitura di informazioni indicanti se i prodotti siano stati geneticamente modificati o meno. Tali informazioni dovrebbero agevolare l'applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati¹, oppure, se del caso, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati², e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati³.

¹ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

² GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

³ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

- (6) Inoltre sono cambiati i nomi di talune autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione, elencati nell'allegato I della decisione 2008/971/CE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/971/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La presente decisione determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie 'identificati alla fonte', 'selezionati' e 'qualificati' prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I.";

2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sementi e postime appartenenti alle categorie 'identificati alla fonte', 'selezionati' e 'qualificati' delle specie di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione siano soddisfatte.";

3) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il fornitore responsabile dell'importazione di sementi e postime nell'Unione informa preliminarmente all'importazione l'organismo ufficiale dello Stato membro d'importazione. Prima dell'immissione in commercio di tali materiali, l'organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE.";

4) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2008/971/CE sono così modificati:

- 1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

Paesi e autorità

Paese (*)	Autorità responsabile dell'ammissione e del controllo della produzione
CA	National Forest Genetic Resources Centre/ Centre national des ressources génétiques forestières Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts - Atlantique P.O. Box 4000, FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH	Federal Office for the Environment (FOEN) Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK) Forest Division Federal Plant Protection Service Zürcherstraße 111 CH-8903 BIRMENS DORF
----	--

HR	Croatian Forest Research Institute – CFI Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science Cvjetno naselje 41 10450 Jastrebarsko
----	---

NO	<p>Norwegian Forest Research Institute Høgskoleveien 12 N-1432 AAS Norwegian Forest Seed Station P.O. Box 118 N-2301 HAMAR</p>
RS	<p>Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Ministry of AFW - Directorate for Forest Omladinskih brigada 1 Novi Beograd</p>

TR	Ministry of Environment and Forestry General Directorate of Forestation and Erosion Control Bestepe 06560 Ankara
----	---

US	<p>USA United States Department of Agriculture, Forest Service Cooperative Forestry National Seed Laboratory 5675 Riggins Mill Road Dry Branch, Georgia 31020</p> <p>AUTORITA' UFFICIALI DI CERTIFICAZIONE STATALE (Autorizzate a rilasciare certificati OCSE in virtù di un accordo di cooperazione con il servizio forestale USDA - USDA Forest Service)</p> <p>Washington State Crop Improvement Association, Inc. 1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610 Pullman, Washington 99163</p>
----	---

(*) CA – Canada, CH – Svizzera, HR – Croazia, NO – Norvegia, RS – Serbia, TR – Turchia,
 US – Stati Uniti";

2) all'allegato II è aggiunta la sezione seguente:

"C. Condizioni aggiuntive relative a sementi e postime della categoria 'qualificati' prodotti in paesi terzi.

Per sementi e postime della categoria 'qualificati', l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore devono recare l'indicazione se è stato fatto ricorso o meno alla modificazione genetica nella produzione del materiale di base.".